



## Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 57 del 20/12/2023

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE  
- ANNO 2024**

L'anno **2023**, addì **venti**, del mese di **Dicembre** alle ore **19:35**, presso questa sede comunale, convocati in seduta **ordinaria** ed in prima convocazione, con avviso scritto notificato a norma di legge, i sig. Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Sono presenti i signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
CONSONNI SAMUELE	S	PARRAVICINI MATTEO	S
BOI ANNALISA	N	SPICCI ERICA	S
CAGLIO NATALINO MARIO	S	RATTI ALBERTO ALDO MARIA	N
CAGLIO PAOLO	S	CASANO IVAN	S
CHIOLO MASSIMILIANO	S	ELLI MASSIMILIANO	N
GRASSO MIRIAM	S	PALMIERI SIMONA	N
OCCHIONERO BEATRICE	S		

Presenti: 9 Assenti: 4

Assume la presidenza **il Sindaco** Samuele Consonni.  
Partecipa **il Segretario Comunale** La Rosa Dott.ssa Claudia.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE  
- ANNO 2024**

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore Natalino Caglio che illustra;

Si dà atto che il file audio allegato al presente atto e depositato in Segreteria comunale, costituisce documento amministrativo ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 74 del Regolamento del Consiglio comunale;

*Alle ore 19:50 il Sindaco abbandona l'aula per farne ritorno alle ore 19:51, pertanto i Consiglieri presente e votanti sono in numero di 9;*

Dopodiché

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l'art. 1 comma 780, della Legge n. 160/2019 ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta Comunale unica (IUC) limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU disciplinata dai successivi commi dal 739 al 783;

**Preso atto** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**Verificato** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**Rilevato** che, ai sensi della sopraddetta direttiva, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

**Verificato** che, ai sensi del comma 741, sono definite le fattispecie imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, Ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**Considerato** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 0,76 per cento, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**Considerato** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**Visto:**

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che esenta, dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

**Considerato** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Visto** il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione della fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU, previa elaborazione, tramite apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre gli effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

**Vista** la conversione in Legge del D.L. 132/2023, in particolare il comma 1, articolo 6-ter dell'Atto Senato n. 899, in cui viene prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Preso atto** che la proroga sopra citata, è stata concessa in quanto, nella fase di sperimentazione avviata dal MEF, alcuni Comuni avevano constatato la presenza di lacune nelle fattispecie impositive, per cui si è optato di concedere più tempo al Parlamento per il perfezionamento del Prospetto delle aliquote;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e l'inserimento del testo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**Evidenziato** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Rilevato** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di l.c.i. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**Considerato** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997 il quale recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**Verificato** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777 punto e);

**Considerato** che per i soggetti non residenti sul territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'articolo 1, comma 48, Legge n. 178/2020, prevede dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, l'IMU sia applicata nella misura del 50,00%;

**Considerato** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPI DI IMMOBILI
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
ESENTE	ESENTE	ESENTE	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

**Ritenuto** pertanto opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2024:

- **Aliquota 0,60 per cento** da applicare alle abitazione principali e relative pertinenze come definite dal Regolamento Comunale Nuova IMU approvato con delibera C.C. n. 15 del 25.05.2020 limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 come unica unità immobiliare; la detrazione d'imposta di € 200,00 da sottrarre dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come sopraindicate, nonché le relative pertinenze, con un numero massimo di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/6 – C/2 – C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà;
- **Aliquota 1,06 per cento oltre l'abbattimento della base imponibile del 50%**, da applicare alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che non sia già abitazione principale di uno dei comproprietari e che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori; l'agevolazione è estesa anche ad eventuali pertinenze rientranti nelle categoria C/6 – C/2 – C/7;
- **Aliquota 0,10 per cento** ai sensi del comma 750 della Legge 160/2019 da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale (classificati in categoria D/10) di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.112.1993 n. 557, convertito con modifiche nella legge n. 133/1994;
- **Aliquota 1,06 per cento** per tutti gli altri fabbricati non rientranti nelle categorie che precedono;
- **Esenzione** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
- **Aliquota 0,60 per cento** per abitazioni e relative pertinenze locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, ridotta al 75% ai sensi del comma 760 della Legge 160/2019;

**Atteso** che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2024 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	Aliquota	Detrazione	di cui quota Stato	Base Imponibile	Imposta
Abitazioni principali rientranti nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze C2 - C6 - C7 per un massimo di una unità pertinenziale per categoria.	0,60 per cento	€ 200,00			
Altre pertinenze oltre il numero legale.	1,06 per cento				
Unità immobiliare (escluso A/1 - A/8 - A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e che non sia già abitazione principale di uno dei comproprietari; condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratto registrato.</li> <li>- Che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso</li> </ul>	1,06 per cento			Ridotta al 50%	

<p>in comodato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il comodante può possedere oltre all'immobile concesso in comodato, nello stesso comune, un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9.</li> <li>- L'agevolazione e la riduzione operano anche sulle rendite di pertinenza rientranti nelle categorie C/2 - C/6 - C/7.</li> <li>- Estensione del beneficio, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</li> </ul>					
Tutte le altre categorie di immobili compresi terreni agricoli non esentati per legge ed aree edificabili, abitazioni secondarie sfitte e/o locate a canone libero.	1,06 per cento				
Abitazioni e relative pertinenze locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 e smi.	0,60 per cento				Al 75%
Fabbricati classificati in gruppo catastale D escluso D10.	1,06 per cento				
Fabbricati rurali strumentali D10 (es. Stalle – fienili - deposito attrezzi).	0,10 per cento				
Fabbricati rurali di qualsiasi categoria.	1,06 per cento				
Abitazioni principali rientranti nelle categorie A escluse A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze fino ad un massimo di una unità pertinenziale per categoria C/2 - C/6 - C/7.	ESENTI		ESENTI		
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	ESENTI				
Immobili dati in comodato gratuito al Comune per housing sociale o fini istituzionali.	ESENTI				
Unica unità immobiliare abitativa non locata o concessa in comodato d'uso posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.	1,06 per cento				AL 50%

**Visto** il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

**Rimarcato** che a decorrere dall'anno 2020 le deliberazioni delle aliquote ed i regolamenti ai fini dell'efficacia dovranno essere pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno con inserimento entro il 14 ottobre di ciascun anno ai sensi del comma 767 art. 1 della Legge 160/2019;

**Rilevato** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Tenuto conto** che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**Visto** l'art. 53 comma 16 L. 13.12.2000 n. 388, all'art. 173 comma 1 lettera c) del D.Lvo n. 267/2000 e art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che stabilisce di approvare le tariffe, le aliquote ed i Regolamenti entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione;

**PRESO** atto dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 49 comma 1 e n. 147 bis comma 1 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Uditi i Consiglieri per i cui interventi integrali si fa riferimento al file audio allegato al presente atto che, depositato in Segreteria comunale, costituisce documento amministrativo ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 74 del Regolamento del Consiglio comunale;

Udito in particolare l'intervento del Consigliere Ivan Casano dove esprime le motivazioni relative alla sua dichiarazione di voto contrario;

Dopodichè chiusa la discussione il Sindaco mette ai voti l'argomento con votazione palese per alzata di mano con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti nr. 09

Con voti favorevoli nr. 08  
Voti contrari nr. 01 (Casano I.)  
Astenuiti nr. 00

pertanto, il Consiglio Comunale

## DELIBERA

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2024.
3. Di prendere atto che le già menzionate aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024.
4. Di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	Aliquota	Detrazione	di cui quota Stato	Base Imponibile	Imposta
Abitazioni principali rientranti nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze C2 - C6 - C7 per un massimo di una unità pertinenziale per categoria.	0,60 per cento	€ 200,00			
Altre pertinenze oltre il numero legale.	1,06 per cento				
Unità immobiliare (escluso A/1 - A/8 - A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e che non sia già abitazione principale di uno dei comproprietari; condizioni: - Contratto registrato - Che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. - Il comodante può possedere oltre	1,06 per cento			Ridotta al 50%	

all'immobile concesso in comodato, nello stesso comune, un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9					
- L'agevolazione e la riduzione operano anche sulle rendite di pertinenza rientranti nelle categorie C/2 - C/6 - C/7;					
- Estensione del beneficio, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.					
Tutte le altre categorie di immobili compresi terreni agricoli non esentati per legge ed aree edificabili, abitazioni secondarie sfitte e/o locate a canone libero.	1,06 per cento				
Abitazioni e relative pertinenze locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 e smi.	0,60 per cento				Al 75%
Fabbricati classificati in gruppo catastale D escluso D10.	1,06 per cento				
Fabbricati rurali strumentali D10 (es. Stalle - fienili - deposito attrezzi).	0,10 per cento				
Fabbricati rurali di qualsiasi categoria.	1,06 per cento				
Abitazioni principali rientranti nelle categorie A escluse A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze fino ad un massimo di una unità pertinenziale per categoria C/2 - C/6 - C/7.	ESENTI		ESENTI		
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	ESENTI				
Immobili dati in comodato gratuito al Comune per housing sociale o fini istituzionali.	ESENTI				
Unica unità immobiliare abitativa non locata o concessa in comodato d'uso posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.	1,06 per cento				AL 50%

5. Di dare atto che il gettito relativo agli incassi Nuova IMU di competenza di cui al Bilancio di previsione 2023 è pari ad € 1.590.500,00 di cui € 20.500,00 al cap. Peg. 196.020 titolo 1 tipologia 101 categoria 6 "IMU Abitazione principale" ed € 1.570.000,00 al cap. Peg. 196.030 titolo 1 tipologia 101 categoria 6 "IMU altri fabbricati".

6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente con separata votazione il Sindaco mette ai voti l'immediata eseguibilità con votazione palese per alzata di mano, che viene accolta all'unanimità di voti favorevoli da parte dei 9 Consiglieri presenti e votanti;

pertanto, il Consiglio Comunale

## **DICHIARA**

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti propedeutici alla redazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
Samuele Consonni  
*Firmato digitalmente*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
La Rosa Dott.ssa Claudia  
*Firmato digitalmente*

---

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE - ANNO 2024**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica di cui sopra, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267/2000.

Verano Brianza, 07/12/2023

Il Responsabile Del Settore Servizi Fina  
Cattaneo Roberto / Infocamere S.c.p.a.  
*Firmato digitalmente*

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE  
- ANNO 2024**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267/2000.

Verano Brianza, 07/12/2023

Il Responsabile Del Settore Servizi Fina  
Cattaneo Roberto / Infocamere S.c.p.a.  
*Firmato digitalmente*

**ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N° 57 del 20/12/2023.**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE / ESECUTIVITA'**

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. nr. 267/2000).

Verano Brianza, 04/01/2024

**IL RESPONSABILE**  
La Rosa Claudia / Infocamere S.c.p.a.  
sottoscritto digitalmente